

miglia, gli ascendenti, i discendenti, ed i coniugi insieme conviventi. »

Ben inteso che le parole “ insieme conviventi ” si applicano tanto agli ascendenti, ai discendenti quanto ai coniugi, ma non si possono applicare alle persone di servizio che non vi sono nominate; quindi per esse vige il principio generale posto prima:

“ Agli effetti di questa legge, ogni persona rappresenta una famiglia. »

Le persone di servizio, adunque, quando, fra salario, alimentazione ed alloggio, riescono a percepire, ed è facile a ottenersi, quel minimo imponibile, il cui raggiungimento dà luogo all'applicazione della tassa, le persone di servizio, dico, debbono pagare anch'esse la tassa di famiglia.

Ora io domando: è questo il concetto della Commissione, oppure la Commissione stessa ravvisa, con me, l'opportunità di aggiungere qualche cosa a questo capoverso, per dichiarare nettamente che le persone di servizio non sono soggette al pagamento di questa tassa di famiglia, quando convivono colla famiglia stessa presso la quale prestano l'opera loro?

Prima di fare una proposta concreta al riguardo, prima di svolgere meglio il mio concetto, cioè che non si può assoggettare alla tassa di famiglia le persone di servizio, perchè il prestare l'opera in casa altrui è addirittura la negazione della propria famiglia, è la dedizione quasi di sé stesso a una famiglia altrui; prima di svolgere, dico, questo mio concetto, aspetterò che il ministro e la Commissione abbiano la cortesia di dirmi qual'è, secondo il loro intendimento, l'interpretazione da darsi alla legge a questo riguardo.

Presidente. L'onorevole Faina ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

“ Fanno eccezione le famiglie che conducono poderi a mezzadria, per le quali, sotto la denominazione di famiglia, si intendono comprese tutte le persone che convivono sotto lo stesso tetto e colonizzano lo stesso poderè. »

Faina. Se potessi avere la speranza di veder accolto il mio pensiero, io proporrei di sopprimere addirittura gli ultimi cinque capoversi di questo articolo, poichè essi formano piuttosto materia di regolamento che di legge.

Noi vogliamo perfino stabilire quanti debbano essere i membri della Commissione per la tassa di famiglia; ma non vedo proprio la necessità che, nella legge, si entri in tutti questi particolari,

tanto più che essi danno origine a tutte quelle difficoltà, una delle quali è stata ultimamente accennata, dall'onorevole preopinante. Qualora però alla Commissione ed al Ministero paresse meglio di non sopprimere tutti quei capoversi a cui ho accennato, pregherei allora e l'una e l'altro di prendere in considerazione il mio emendamento, tendente solo a mantenere lo *statu quo*, in tutti i comuni rurali nei quali vige, come sistema agrario, la mezzadria. Faccio un semplice esempio che è comunissimo.

In un comune da 20,000 a 50,000 abitanti, una famiglia colonizza un podere. La famiglia è composta del padre di famiglia, di 3 o 4 figli. Se muore il padre di famiglia, non per questo la famiglia lascia il podere. Essa vi rimane e il fratello più anziano assume il governo della famiglia e podere. In questo caso, mentre viveva il padre, la famiglia pagava una sola tassa e più mite. Ma, morto il padre, secondo il concetto della Commissione, bisognerebbe che, calcolandosi sui 4 fratelli, il reddito della famiglia fosse, per esempio, 600 moltiplicato per 4 ossia lire 2400. Ora sono rare le famiglie coloniche che abbiano un tal reddito. Faccio anche un altro caso: avete due famiglie eguali che vivono in due poderi identici, e che hanno una rendita di lire 2000. La prima, perchè è vivo il padre, paga una sola imposta sulle 2000 lire di reddito. Nella seconda famiglia, sol perchè il padre di famiglia è sparito la famiglia si considera sminuzzata nei vari suoi membri, i quali pagano ciascuno la tassa. Perciò io dico: lasciamo stare le cose come sono. In tutti i paesi retti a mezzadria, la Toscana e tutta l'Italia centrale, l'unità di famiglia per le famiglie coloniche è il podere: e la famiglia è composta del padre, se c'è, dei figli, se ci sono, delle nuore, se vi sono, dei nipoti, dei garzoni, se ve ne sono, degli avventizi, se ve ne sono; insomma sotto la denominazione di famiglia si intendono comprese tutte le persone che conducono lo stesso podere, e vivono sotto lo stesso tetto.

Per queste considerazioni non mi parrebbe punto opportuno di modificare radicalmente il regolamento della tassa di famiglia in tutta l'Italia centrale, e pregherei la Commissione di voler accettare l'emendamento mio quando non preferisca di sopprimere gli ultimi cinque capoversi dell'articolo in discussione.

Presidente. L'onorevole Guglielmi ha presentato un emendamento al primo capoverso di questo articolo tendente a sopprimere le parole aventi una popolazione superiore a 2000 abitanti.

Guglielmi. Avevo presentato il mio emenda-